



*Città di Manoppello*  
*Provincia di Pescara*

Cod. fisc. 81000530683

Sede: p.zzaG.Cipressi, 1 - 65024 Manoppello (PE)

Email: comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it

P. IVA 00947010682

Tel. 085 8590003 Fax 085 8590895

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI  
IMU 2019 - 2022**

**(Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 commi da 102 a 110)**

**Approvazione Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 13.05.2026**

## **INDICE**

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 8 Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 9 Entrata in vigore

## **Articolo 1 - oggetto del regolamento**

1.1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie IMU 2019 - 2022, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, integrato dall'art. 1/commi 158 e segg. L. 27.12.2006 n. 296 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **Articolo 2 – oggetto della definizione agevolata**

- 2.1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al **periodo di imposta IMU dal gennaio 2019 al 31 dicembre 2022** possono essere estinti versando **le somme dovute a titolo di capitale, unitamente alla sanzione, in misura ridotta rispetto a quella ordinaria, pari al 5% (cinque per cento) del tributo evaso**, nonché gli importi maturati a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
- 2.2. Ai fini della definizione agevolata (per il periodo di imposta IMU considerato 2019-2022) il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
- **un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;**
  - **un accertamento emesso o divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.**
- 2.3. Con riferimento ai tributi comunali IMU riferiti al periodo di imposta 2019-2022 per i quali sono state attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di

rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2023;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2.4. La regolarizzazione di cui al comma 2.3 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

2.5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

2.6. Il Comune o il Concessionario previa istanza del debitore da presentarsi, **a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio** della delibera di Consiglio Comunale di approvazione del regolamento, comunica, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

3.1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, **apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o Concessionario metteranno a disposizione** sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

3.2. Il Comune o il Concessionario notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3.1 l'ammontare complessivo delle

somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo dell'intero corrispettivo da versarsi in unica soluzione ovvero in soluzione rateale, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico per importi inferiori ad **€ 5.000,00**;
- b) ovvero, per importi superiori ad € 5.000,00 versamento nel numero massimo di 24 (ventiquattro) rate mensili.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 4% annuo.

- 3.3. E' esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.
- 3.4. Con la comunicazione di cui al comma 3.2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

- 4.1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica versamento o di ciascun importo rateizzato, la definizione andrà a decadere divenendo inefficace e non più applicabile. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

- 5.1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi

dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

- 5.2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

- 6.1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

- 7.1. Il Comune o il Concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente**

- 8.1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
- 8.2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 9 – Entrata in vigore**

- 9.1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sull'albo pretorio comunale.